FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
Proc.ti N. 15-16/24 R.G.T.F.

DECISIONE N. 5/2024

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey composto da:
Avv. Daniela De Tommaso (Presidente)
Avv. Luigi Tocci (Componente)
Avv. Francesco Grimaldi (Componente)
riunito in modalità videoconferenza su piattaforma Whatsapp, all'esito della camera di consiglio del 31 ottobre 2024;
esaminati i ricorsi pervenuti in data 25 ottobre 2024 dalle società AD Polisportiva Valverde e AD Polisportiva Valverde Indoor, in persona dei presidenti p.t. nonché legali rappresentanti, avverso la tabella voti relativa alla XXXI Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, a norma del "*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*" del C.O.N.I.;

rileva

Preliminarmente vanno riuniti per connessione oggettiva i seguenti ricorsi:
15) Polisportiva Valverde
16) AD Polisportiva Valverde Indoor

Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla debenza della contribuzione per l'accesso ai servizi di giustizia, il cui versamento risulta essere stato omesso.
Sostengono le ricorrenti che essendo applicabile al presente procedimento il "*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*" del C.O.N.I. relativo alle impugnazioni delle liste voti e non prevedendo tale regolamento il versamento di un contributo lo stesso non sarebbe dovuto.
L'eccezione va respinta. Il regolamento *de quo* si pone come *lex specialis* rispetto al Regolamento di giustizia dalla federazione hockey, ponendosi quale eccezione rispetto al sistema processuale generale unicamente in relazione alla specifica previsione di termini ridotti ed alla non necessarietà di una difesa tecnica, e pertanto non può estendersi inopinatamente a questioni non espressamente richiamate in base al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.
È evidente quindi che anche in base al principio del divieto di interpretazione estensiva della norma speciale vige il principio generale previsto per l'accesso ai servizi di giustizia.

La contribuzione è quindi dovuta e pertanto la federazione provvederà in via amministrativa al recupero delle somme.
Nel merito i ricorsi vanno respinti.
Entrambe le ricorrenti lamentano che i sodalizi sono stati inseriti tra gli affiliati senza diritto di voto a motivo della mancata iscrizione ai campionati nel termine previsto per l'anno sportivo 2024/2025 (luglio, con proroga successiva ad agosto '24).
Deducono l'impossibilità di iscrizione a causa dell'esistenza di debiti nei confronti della Federazione che avrebbe impedito l'accesso al portale ove effettuare l'iscrizione.
In effetti, a norma dell'art. 48, comma 3, del Regolamento di giustizia, il mancato pagamento delle somme dovute alla Federazione comporta l'esclusione del Sodalizio dall'attività agonistica dell'anno sportivo successivo.
Ed è innegabile che le società ricorrenti avessero maturato debiti nei confronti della Federazione nell'anno sportivo 2023/2024, per loro stessa ammissione.
In questi casi, infatti, è consentita la sola affiliazione del Sodalizio alla Federazione ma non anche la partecipazione all'attività agonistica.
Per tale ragione, a norma dell'art. 17.7 dello Statuto federale, non è stato correttamente riconosciuto il diritto di voto alle ricorrenti.
Ad abundantiam, vale la pena rappresentare che, in ogni caso, anche per altro verso, le ricorrenti non avrebbero avuto titolo per rivendicare il diritto di voto, e ciò per via della mancanza dell'ulteriore condizione richiesta dalla norma, ovvero la partecipazione effettiva all'attività sportiva ufficiale della Federazione alla data di convocazione dell'Assemblea, nel caso di specie del tutto inesistente.
Giova rilevare come l'impedimento all'iscrizione non possa certamente essere dedotto quale motivo di impugnazione in questa sede, poiché avrebbe dovuto essere oggetto di specifica doglianza con ricorso della parte interessata a norma del Regolamento di giustizia F.I.H. nel termine ivi previsto, ovvero nei 30 giorni successivi alla scoperta dell'impedimento all'iscrizione. Tale termine risulta ampiamente spirato.

PTM

Si rigettano i ricorsi.
Si comunichi alle ricorrenti e per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale FIH.
Roma, 31 ottobre 2024

DE TOMMASO D
2024.10.31 16:25:37
Signer
CN=DE TOMMASO DANIEL
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-802301305
Public key:
RSA/2048 bits

Il Presidente
Avv. Daniela De Tommaso

Il Componente
Avv. Luigi Tocci
Firmato digitalmente da
LUIGI TOCCI
C = IT
Data e ora della firma:
31/10/2024 16:47:28

Il Componente
Avv. Francesco Grimaldi
Francesco Grimaldi
Firmato digitalmente da Francesco Grimaldi
Data: 2024.10.31 16:40:19 +01'00'

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – ***Tel. 06 / 8375.1135*** – ***Fax 06 / 8375.1139***
E-mail: ***segreteria@federhockey.it*** – w . w . w . f e d e r h o c k e y . i t
Partita IVA 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

ITALIA
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI